

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
COMUNE DI SAN QUIRINO

PRGC

Piano Regolatore Generale Comunale

VARIANTE n°80

reiterazione dei vincoli urbanistici

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

allegato G, DPR 8 settembre 1997 n°357

"Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE"

arch.giorgio del fabbro

udine vicolo pulesi 1 – tel.fax.0432.501869

mail /PEC giorgio.delfabbro@landsistemi.it / giorgio.delfabbro@archiworldpec.it

collaborazione arch.mara marton, dott.arch.elena panzera

giugno 2023

INDICE

1. OGGETTO DELLA VARIANTE	1
2. SIC/ZPS PROSSIMI ALL'AMBITO DELLA VARIANTE	3
3. PRATI STABILI (L.R. 9/2005)	6
4. CONSIDERAZIONI FINALI	8

1. OGGETTO DELLA VARIANTE 80

Lo scopo della **valutazione di incidenza** è di fornire la documentazione utile e necessaria ad individuare e valutare i principali effetti che gli interventi oggetto della var.80 al PRGC possono avere sui siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del/gli medesimo/i.

La metodologia procedurale è suddivisa in una prima analisi (screening) volta a identificare la possibile incidenza significativa della variante su un sito della Rete Natura 2000 e, qualora l'incidenza risulti significativa, porta all'avvio di una valutazione d'incidenza completa.

La "Rete Natura 2000" è costituita da una rete ecologica sovranazionale attraverso la quale si intende assicurare la tutela dei siti di particolare valore naturalistico ed ambientale secondo quanto definito dalla Direttiva Comunitaria 79/409/CEE (Direttiva "Uccelli", riguardante la conservazione degli uccelli selvatici) e dalla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE (Direttiva "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica).

La normativa vigente in materia è costituita dal DPR dell'8 settembre 1997 n.357, dal DPR del 12 marzo 2003 e dal DM del 25 marzo 2005 e s.m.i., che hanno recepito le direttive europee nel modo seguente:

- ai sensi della Dir.79/409/CEE "Uccelli" sono state individuate le **ZPS** "Zone di Protezione Speciale", rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat;
- ai sensi della Dir.92/43/CEE "Habitat" sono stati individuati i **SIC**, "Siti di Importanza Comunitaria" (i SIC, una volta confermati dalla Comunità Europea, vengono definiti ZSC, Zone Speciali di Conservazione).

La variante 80 ha per oggetto principale la "revisione dei vincoli" - espropriativi e procedurali - del PRGC. Ai sensi della LR 5/2007 (art.63sexies, co.1, punto g) la presente variante rientra tra quelle **di livello comunale**. Contestualmente, la introduce alcune modifiche azzonative di limitata entità, incrementando alcune zone C2.1 (art.63sexies, co.1, punto a), introducendo nel piano la previsione di due nuovi svincoli stradali a rotatoria ed alcuni servizi e attrezzature collettive (art.63sexies, co.1, punto f). Viene, inoltre, introdotto all'interno nelle NdiA uno specifico articolo volto a regolare le zone di B convenzionata (art.63sexies, co.1, punto c).

Le aree di maggior rilevanza considerate sono quelle relative alle zone inedificate, destinate all'espansione edilizia a prevalente destinazione residenziale (art.25 e art.27/BIS NdiA), per le quali si apportano modifiche migliorative interne alla logica del Piano stesso, allo scopo di assecondarne lo sviluppo sostenibile e la trasformazione.

La var.80 (art.63sexies della LR 5/2007 e s.m.i.), riguarda, quindi, alcune modifiche puntuali (azzonative e normative) alle previsioni del PRGC vigente, rispetto al consolidamento e sviluppo del tessuto residenziale.

Le variazioni proposte attengono, in generale, a precisazioni o modifiche di lieve entità dell'assetto azzonativo, generate dalla necessità di equilibrare ed aggiornare servizi ed attrezzature pubbliche in coerenza con l'evoluzione demografica del territorio.

I temi affrontati richiedono alcuni interventi di modifica dell'azzonamento e delle NdiA del PRGC, per rendere conformità e completezza di contenuti agli interventi previsti. Le variazioni introdotte non sottendono una nuova o diversa strategia generale, né intendono prefigurare nuove direttrici di sviluppo poiché propongono, in forma puntuale e frammentaria, integrazioni aggiustamenti di dimensioni singolarmente e complessivamente limitate. Le variazioni non incidono sulle valenze naturalistiche, ambientali o paesaggistiche del territorio.

La variante propone modifiche necessarie a consolidare il tessuto edilizio; vengono inoltre previsti trascurabili ampliamenti di aree edificabili nonché precisazioni cartografiche inerenti alla viabilità.

Per quanto attiene la specifica descrizione dei punti di variante, si rimanda alla "Relazione" dove sono analiticamente dettagliate le modifiche apportate.

Nello specifico, **le variazioni azzonative e normative determinate attengono a sistemazioni e aggiornamenti che non influiscono sull'assetto generale del Piano e si inseriscono in modo coerente nello strumento urbanistico vigente senza incidere sulle valenze naturalistiche ed ambientali del territorio.**

Pertanto, si pongono in coerenza con la strategia complessiva delle precedenti varianti al PRGC, con l'obiettivo di predisporre occasioni di sviluppo economico-culturale per la comunità locale, tutelando la valenza naturalistica e paesaggistica dei luoghi.

Le azioni della variante si sintetizzano sostanzialmente in:

A1: Revisione dei vincoli su aree preordinate all'esproprio

La variante esamina analiticamente, con tabelle e schede, le aree destinate a servizi e attrezzature in modo da evidenziare quelli che sono oggetto di vincolo da reiterare.

A2: Revisione dei vincoli procedurali

La variante esamina analiticamente le aree assoggettate a vincolo procedurale, al fine di confermare la procedura indiretta indicata dalle NdiA. Le zone interessate a questa analisi sono:

Art.26 - Sottozona C1

Art.27 - Sottozona C1.1

Art.27/BIS - Sottozona C2.1

Art.29 - Zona omogenea D

Art.30 - Sottozona D2

Art.31 - Sottozona D2.1

Art.31/BIS- Sottozona D2*

Art.32 - Sottozona D3

Art.33 - Sottozona D4

Art.33/BIS- Sottozona D4.1

Art.33/TER- Sottozona D4.2

Art.33/QUATER Sottozona D5

Art. 45 - Zona omogenea H

Art. 46 - Sottozona H3

Art. 46/BIS -Zona omogenea H c.a.

Art. 47 - Zona per la viabilità

Art. 48 - Servizi e attrezzature collettive e di interesse generale

A3: Modifiche relative alla viabilità

La var.80 interviene apportando aggiustamenti alla viabilità; in particolare, introduce nuove rotatorie a supporto della viabilità di previsione a sud del tessuto consolidato di San Quirino; viene, infatti, confermata la viabilità di previsione del tratto di strada che collega via Beorchia a via San Rocco nell'interesse di dispensare le arterie locali di quota parte del traffico pesante. Al contempo, al fine di agevolare il flusso viabilistico si prevede l'introduzione di una rotatoria tra le vie Beorchia e San Rocco ed una tra via Roiaia e via Rorizza.

A4: Integrazione e aggiornamento delle NdiA

La var.80 apporta alcune modifiche alle NdiA le cui finalità sono, in sintesi, riconducibili alle sottoindicate motivazioni:

- integrazione Art.32 - *Sottozona D3: vengono consentite ulteriori destinazioni d'uso;*

-integrazione Art.48 - *Servizi e attrezzature collettive e di interesse generale: vengono puntualizzate alcune attività di servizio per la collettività.*

In relazione a tali modificazioni è necessario considerare se siano tali da indurre effetti sugli habitat dei SIC e ZPS, ancorchè la natura della Variante, non apportante rilevanti incrementi di carico urbano, costituisca esauriente dimostrazione della sua irrilevante incidenza, in termini di ricaduta antropica.

Dalla descrizione dei contenuti si evince, ineccepibilmente, che la presente variante ricade nel novero dei "... piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale..." di cui all'art.6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (comma modificato dal D.Lgs. 128/2010 e ripreso altresì dalla normativa regionale).

2. SIC/ZPS PROSSIMI ALL'AMBITO DELLA VARIANTE

La Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) istituisce la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie, animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva stessa), la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.

La Rete è costituita da:

Siti di Importanza Comunitaria (SIC): istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente.

Zone a Protezione Speciale (ZPS): istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell'allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, art.6, c.3°

*Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che **possa avere incidenze significative su tale sito**, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4 (misure compensative n.di.r.), le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*

SIC e ZPS sono individuati e descritti con apposite schede riferite al "formulario standard" adottato formalmente con Decisione della Commissione del 18.12.1996 n°97/266/CE. Tali schede descrivono in forma schematica le caratteristiche di ciascun Sito, utilizzando parametri che rendono confrontabili, su scala europea, le qualità e le risorse dello stesso riferite:

- all'identificazione geografica del sito;
- alle caratteristiche e qualità dell'habitat riferite alla tipologia ambientale;
- alle specie faunistiche censite;
- alle specie vegetali che lo caratterizzano;
- allo stato di conservazione naturale e vulnerabilità dovuta alla pressione antropica.

I riferimenti normativi specifici sono rappresentati:

- dal DPR 8 settembre 1997 n°357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- dalla DGR n.1323 dell'11.07.2014.

Dal censimento dei siti di importanza comunitaria e nazionale effettuato nel territorio regionale è emerso che nel Comune di San Quirino sono presenti i seguenti SIC e ZPS:

- SIC/ZSC IT3310009 - Magredi del Cellina
- ZPS IT3311001 - Magredi di Pordenone.

Il SIC Magredi del Cellina è ricompreso nella più ampia **Zona di Protezione Speciale "Magredi di Pordenone"** individuata ai sensi della "**Direttiva Uccelli**" in quanto area di fondamentale importanza per molte specie avifaunistiche che utilizzano gli habitat naturali del sito come area per la nidificazione oppure per lo svernamento e la sosta

nel corso delle migrazioni. La Direttiva non solo protegge gli uccelli vietandone la cattura, l'uccisione indiscriminata e la distruzione di nidi e di uova, ma impone anche **l'obbligo di conservare, mantenere e ripristinare una superficie sufficiente di habitat indispensabili alla loro vita**; inoltre questi ultimi debbono essere oggetto di specifiche **misure di conservazione**.

Per queste ragioni nei **"Magredi del Cellina"** in quanto **ZPS** valgono le **"Misure di conservazione generali"** previste dalla **legge regionale n°14 del 2007** e in quanto **SIC** sono già vigenti le **"Misure di salvaguardia generali"** approvate dalla **legge regionale n.7 del 2008**. Tali misure nel complesso vietano l'apertura e la realizzazione di nuove **cave e discariche** o l'ampliamento di quelle esistenti, **l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica**, lo svolgimento di attività di **circolazione con veicoli a motore** al di fuori dalle strade, la conversione ad altro uso delle **superfici a prato o pascolo** permanente.

Il SIC **"Magredi del Cellina"** è dotato di **specifiche misure di salvaguardia** previste dalla LR n.17 del 2006, in cui all'art.22 vengono espressamente vietate alcune azioni, tra cui il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale, la composizione floristica dei prati inseriti nell'inventario dei prati stabili.

Il sito Magredi del Cellina è interessato, inoltre, dall'attuazione di interventi di valorizzazione e ripristino nell'ambito del progetto LIFE MAGREDI GRASSLAND.

Dal punto di vista morfologico-ambientale, il territorio incluso nel SIC Magredi del Cellina fa parte di un'ampia area pianeggiante in lieve pendenza la cui ossatura principale è costituita dall'enorme conoide di deiezione del torrente Cellina. È caratterizzato da sedimenti alluvionali grossolani di natura calcareo-dolomitica rappresentati perlopiù da ciottoli, ghiaie e minor misura sabbie, di origine fluvioglaciale. Il Magredo occupa una superficie di circa 4.372 ha e si estende fin quasi a raggiungere la linea delle risorgive che notoriamente separa l'alta, dalla bassa pianura friulana. Il paesaggio vegetazionale dei magredi è caratterizzato da praterie magre con radi arbusti che i botanici definiscono "steppe edafiche".

Nel Comune di San Quirino sono presenti ecotopi di primaria importanza per la rete ecologica regionale e di conseguenza anche per la rete locale.

Il **Biotopo Magredi di San Quirino** è stato istituito con DPGR 0353/Pres.dd.24.10.1997 pubblicato sul BUR n.52/24.12.1997 ai sensi della LR 30 settembre 1996, n.42 *"Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali"*. Con circa 20 ettari accorpati, il biotopo racchiude habitat di estrema importanza conservazionistica per la serie evolutiva completa dei magredi partendo dalle prime colonizzazioni di greto fino ai suoli ferrettizzati. Il biotopo è estremamente importante anche per la presenza di numerose specie ornitiche rare. La Variante non interessa l'area del Biotopo in oggetto pertanto le Norme di Tutela dei valori del Biotopo Magredi di S.Quirino di cui all'art.1 dell'Allegato 2 del DPGR 0353/Pres.dd.24.10.1997 risultano soddisfatte.

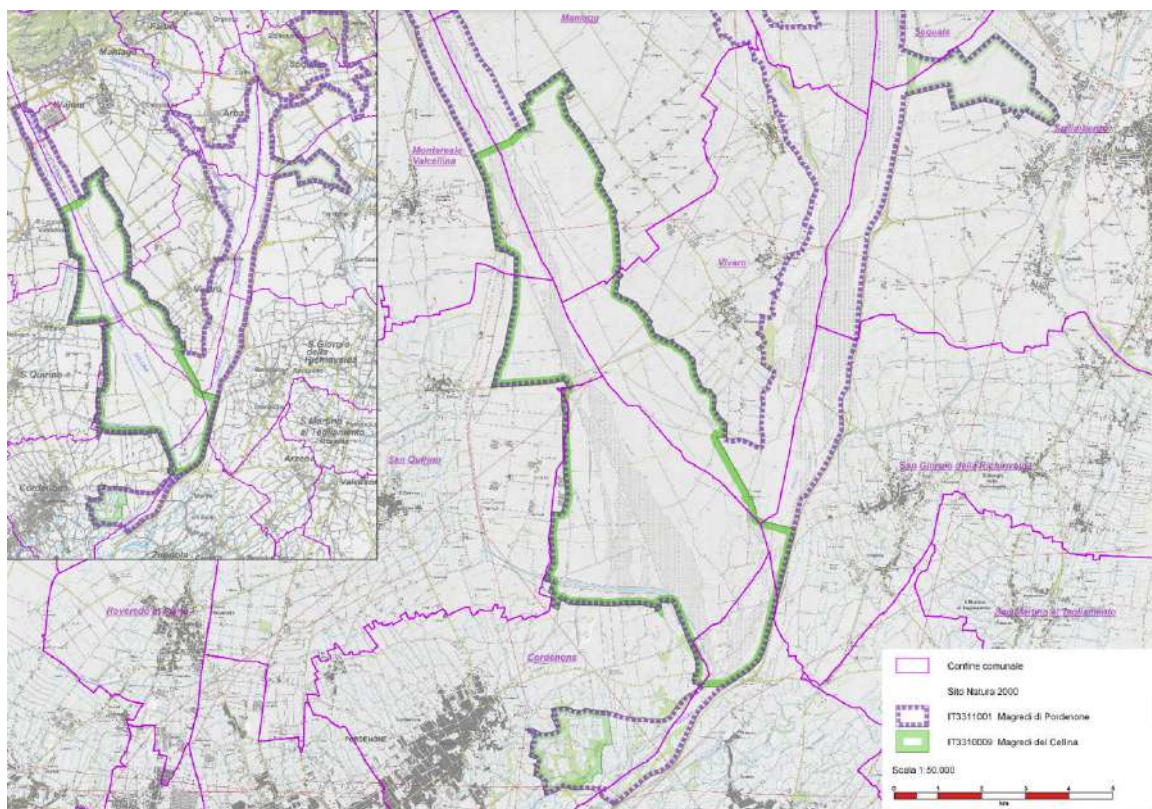


Fig.1 Mappa con indicazione dei siti protetti e tutelati (Fonte: regione.fvg.it)

Il comune di San Quirino è interessato dall'A.R.I.A. n.7 - Fiume Meduna e torrente Cellina che si sviluppa lungo il limite amministrativo occidentale del territorio. La relazione che intercorre tra il territorio comunale e l'area di rilevante interesse ambientale trova sintesi nel seguente grafico:

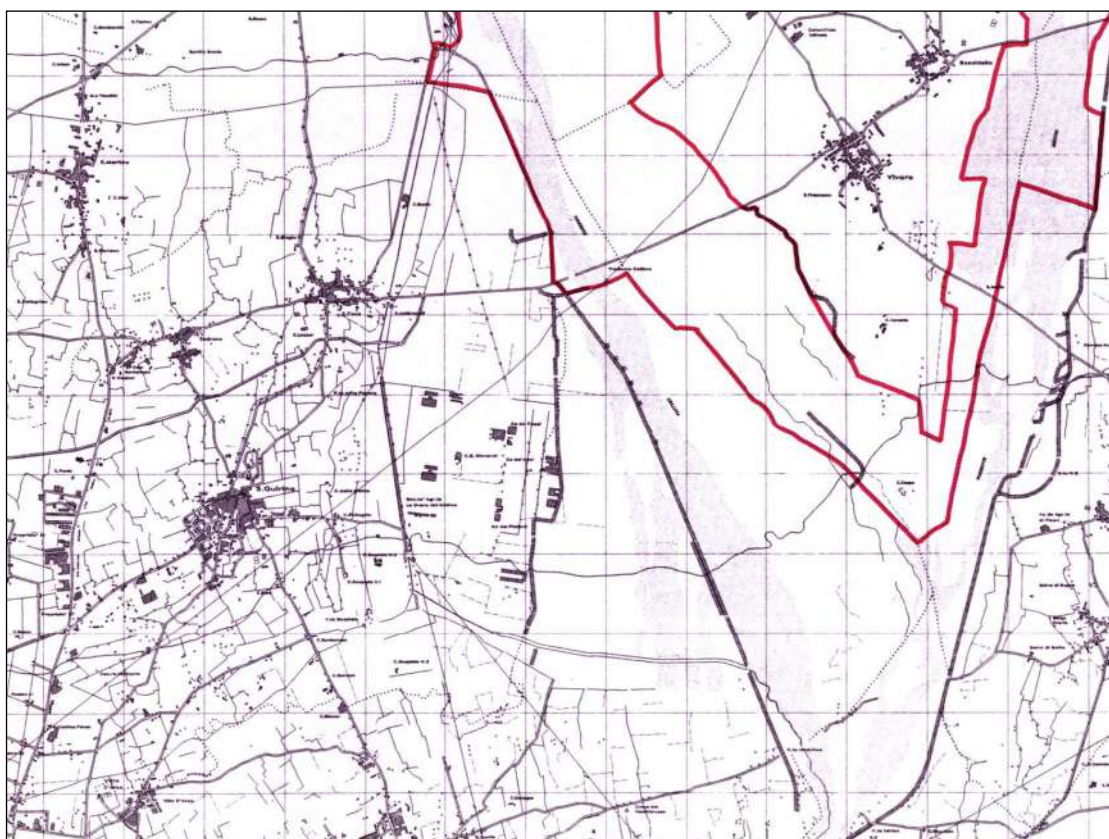


Fig.2 Estratto cartografico Fiumi Meduna, Noncello e Torrente Cellina – Aria N.7/B

3. PRATI STABILI (L.R. 9/2005)

È stato consultato l'Inventario dei Prati Stabili (Art.6 della L.R.9/2005) specificatamente le Tav.17, 27, 18, 28 (Aggiornamento 2021).

Di seguito viene evidenziata l'attuale distribuzione dei prati in esame sul territorio comunale. Quello che si evince è una evidente dislocazione lungo il confine occidentale del Comune, specificatamente nelle aree interessate dall'ARIA n.7 del Fiume Meduna e del Torrente Cellina e dal Biotopo naturale.

La Variante interessa principalmente le superfici del tessuto residenziale consolidato, coinvolgendo quota parte di quelle esterne ai centri abitati e solo relativamente alle attrezzature e ai servizi tecnologici. Vengono interessate le parti di territorio inedificate, destinate all'espansione edilizia a prevalente destinazione residenziale, nonché le aree finalizzate ad attività di servizio per la collettività e in limitata parte superfici prossime al tessuto agricolo.

Come si evince dalla Fig.3, l'unico prato stabile ad essere, potenzialmente, interessato dalla variante è quello situato in prossimità dell'incrocio di via San Rocco e via Beorchia. L'area, infatti, viene individuata come "zona per la viabilità" e, a risoluzione dell'incrocio, viene prevista una rotonda. Si segnala che l'individuazione cartografica della rotonda non si traduce nella riduzione del prato stabile in oggetto, dal momento che il segno cartografico sul PRGC si limita ad individuare la localizzazione della rotonda ma non la sua effettiva dimensione e configurazione; la rotonda, infatti, nella fase di realizzazione dovrà essere progettata di dimensioni tali da non determinare riduzioni del prato stabile.

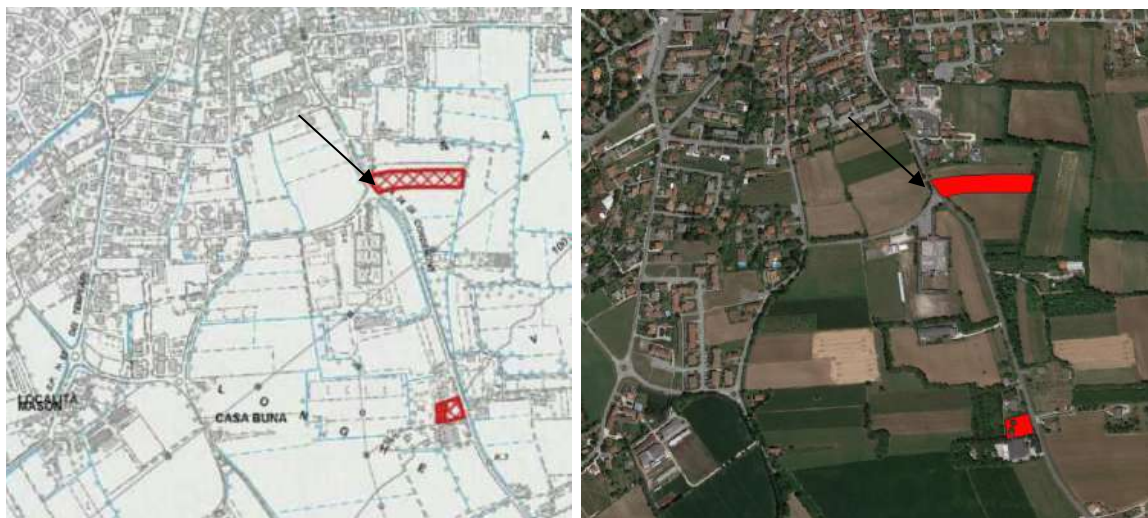


Fig.3 Estratto cartografico Tav.17 "Inventario dei prati stabili" e individuazione prati stabili su ortofoto.

Nei restanti ambiti di variante non si rilevano prati stabili; si ritengono pienamente rispettate le "Misure di conservazione" dell'Art.4 L.R. 9/2005.

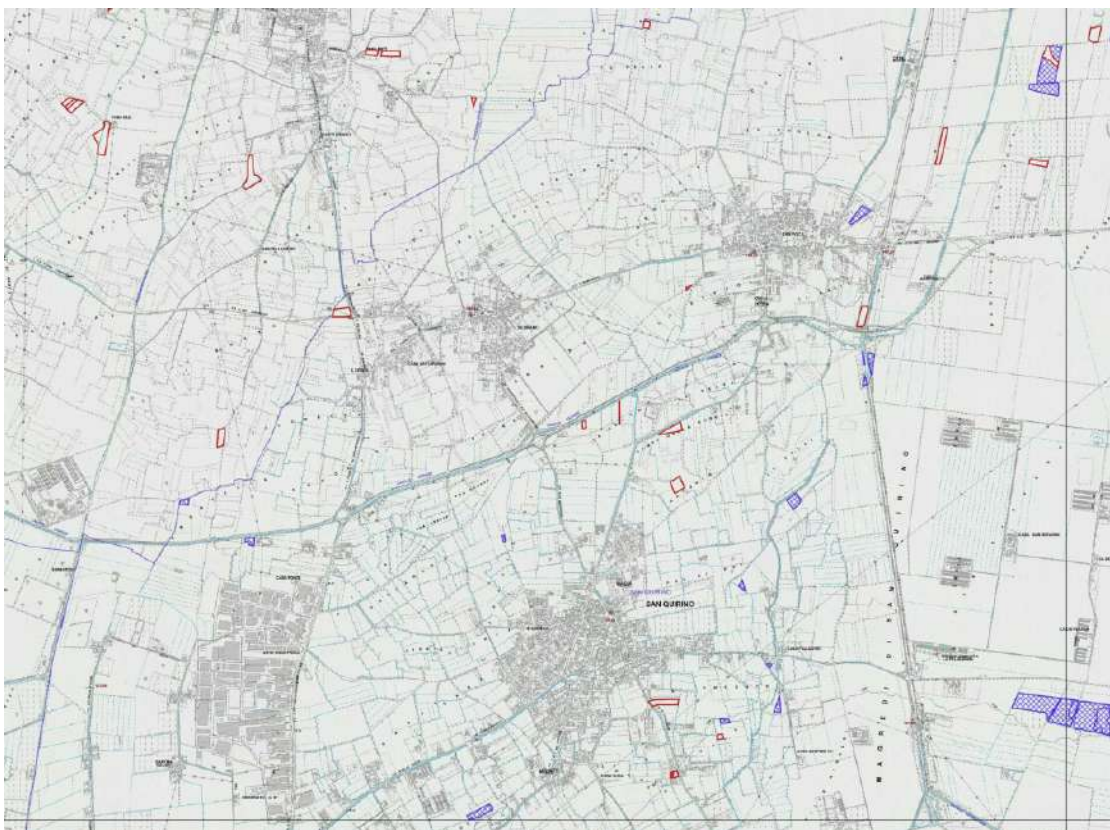


Fig.4 Estratto cartografico Tav.17 "Inventario dei prati stabili"

4. CONSIDERAZIONI FINALI

La presenza del ZSC **Magredi del Cellina**, comporta la verifica, pur in assenza di vincoli parametrici o di procedura di verifica preliminare, della necessità di produrre la Relazione di incidenza di cui al DPR 357/1997, secondo le modalità stabilite dall'art.5, per le scelte/modifiche operate dalla presente variante 80 al PRGC.

Relativamente alla *"Applicazione del DPR 357/1997, art.5, comma 6 – Valutazione d'incidenza"*, emerge che la condizione per assoggettare un piano a tale valutazione è che possa avere INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUI SIC E SULLA ZPS. L'esame delle possibili conseguenze o interferenze fra le modifiche introdotte dalla presente variante al PRGC, la loro applicazione sul territorio e gli obiettivi di tutela e conservazione degli habitat dei SIC e ZPS stabiliti dalla Comunità Europea, evidenzia che **L'INCIDENZA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE IN OGGETTO NON COMPORTA VARIAZIONI SIGNIFICATIVE SULLE AREE DI INTERESSE COMUNITARIO.**

A tal riguardo, va precisato ed evidenziato che:

- **il perimetro della ZSC "IT3310009 Magredi del Cellina", che ricomprende la porzione di territorio caratterizzata ed identificabile, per valenza e qualità, secondo i principi dettati con la Direttiva 92/43/CEE, è "esterna" dal punto di vista localizzativo, e dimensionalmente, rispetto agli interventi previsionali e indicati dalla suddetta variante.**

- **risultano "esterni" dal punto di vista localizzativo, e dimensionalmente, rispetto agli interventi previsti da variante anche i perimetri dei seguenti ambiti dalla significativa valenza ambientale e naturalistica:**

- ARIA n.7 "Fiume Meduna e torrente Cellina"
- IT3311001 "Magredi di Pordenone"
- Prati stabili, tutelati a livello regionale dalla L.R. n.9 del 29 aprile 2005.

Alla luce di quanto sopra, non risulta necessaria nessuna ulteriore verifica del territorio né l'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa, poiché si può affermare che nel comune di San Quirino non vengono introdotti fattori in grado di alterare il sistema ecologico e la biodiversità, o fattori che possano incidere negativamente sull'habitat dei SIC e della ZPS; inoltre, non sono previste azioni in grado di produrre inquinamento o indurre disturbi ambientali che possano interferire sensibilmente con le sopra citate aree.

La presente variante ha finalità chiaramente gestionali e manutentive finalizzate al completamento del tessuto insediativo, all'omogeneità dello sviluppo residenziale di nuovo impianto internamente e in prossimità ai centri urbani, senza sottendere una nuova o diversa strategia generale. L'obiettivo è di migliorare elementi di dettaglio o modalità applicative delle indicazioni del Piano, introducendo limitate previsioni incrementali che si inseriscono in modo coerente nello strumento urbanistico vigente. Le variazioni non incidono sulle valenze naturalistiche, ambientali o paesaggistiche del territorio.

La variante non necessita della procedura di "Valutazione di incidenza ambientale" né della "verifica di significatività" in quanto le azioni previste non interferiscono con i siti tutelati della Rete Natura 2000 presenti nel Comune o limitrofi ed è esclusa dagli ambiti di applicazione; non introduce fattori in grado di alterare il sistema ecologico e la biodiversità, o fattori che possano incidere negativamente sull'habitat di SIC e ZPS, né prevede azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che possano interferire con queste aree di interesse comunitario.

SI RILEVA CHE:

- **i fattori abiotici** (radiazione solare, temperatura, inquinamento atmosferico) non verranno mutati e non subiranno particolari impatti;

- rispetto alla componente **abiotica suolo, sottosuolo, aspetti geomorfologici**, la variante si mantiene coerente con le indicazioni strutturali del PRGC vigente in quanto, pur modificando alcuni assetti azzonativi (nell'ambito delle C2.1), aggiornandoli, non comporta significativi impatti negativi;
- rispetto alla componente **abiotica acqua e sistema idrico**, la variante non applica modificazioni e non si prevedono impatti negativi rilevanti;
- rispetto alle componenti **biotiche vegetazione, sistemi agrari, ecosistemi** non vengono introdotte variabili, azioni trasformative sostanziali o fattori di disturbo tali da produrre nuove incidenze significative e/o interferenze con la biodiversità, l'efficienza tra i diversi reticoli trofici, gli attuali livelli di complessità strutturale e funzionale. Al contrario, si prevede l'introduzione di zone B2.1 e B3 finalizzate a controllare l'ampliamento del settore residenziale, privilegiando i settori prossimi al tessuto consolidato edilizio e quelli già parzialmente urbanizzati senza compromettere gli equilibri paesaggistici; vengono individuate aree già edificate per le quali è richiesto il permesso di costruire convenzionato, per la razionalizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione relative alla sosta ed eventualmente alla viabilità.

Si tratta, inoltre, di bilanciare gli attuali servizi ed attrezzature pubbliche in coerenza con il fabbisogno demografico e l'evoluzione del territorio. La variante opera nei limiti del tessuto urbanizzato indirizzando l'insediamento delle nuove attrezzature collettive entro gli spazi già serviti o ad essi limitrofi. Vengono tutelati gli ambiti naturali/paesaggistici ivi presenti. Non sono ipotizzabili significative variazioni degli equilibri presenti in ambiti incidenti sui SIC e sulla ZPS;

- rispetto alla componente **biotica fauna**, la variante 80 non ha specifica operatività;
- rispetto alla **connessione ecologica (qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali)** la variante 80 non avvicina il sistema insediativo agli habitat dei della ZPS; la variante introduce ulteriori dispositivi di viabilità (2 rotatorie di previsione ed indicazioni di ampliamenti di sedime stradale) in ambiti già infrastrutturati e distanti dai siti tutelati qui considerati; la variante porta ad una alterazione del tutto marginale degli ecosistemi, non comportando, di fatto, alcuna significativa accentuazione della pressione antropica sui siti a diretto contatto delle aree SIC e ZPS; mantiene inalterata la potenzialità di produzione di biomassa;
- rispetto alla **connessione ecologica (capacità di carico dell'ambiente naturale)** variante 80, con le modifiche previste ed introdotte, agisce in aree esterne al perimetro dei SIC e della ZPS e non incide sulla potenzialità energetica di supporto al mantenimento degli attuali carichi biotici degli ambiti.

Alla luce delle valutazioni condotte e di quanto emerso la variante 80 al PRGC:

- non introduce fattori in grado di alterare il sistema ecologico e la biodiversità o fattori che possano incidere negativamente sull'habitat di SIC e ZPS, né prevede azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che possano interferire con queste aree di interesse comunitario;
- non introduce nuovi elementi conoscitivi e valutativi da considerare e quantificare in merito agli effetti potenziali sull'ambiente rispetto a quanto già riscontrato in sede di redazione del Piano Regolatore Generale Comunale, già sottoposto a procedura di VAS.

A tal riguardo, si ritiene con sufficiente ragione scientifica che per la variante non sia necessario avviare la procedura di Valutazione di Incidenza.

Si ritiene, pertanto, che la variante non contenga previsioni tali da produrre incidenza sull'intero territorio comunale per quanto attiene alle componenti abiotiche, biotiche ed alle connessioni ecologiche del territorio.